

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 15 MARZO 1951

(86^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDI

del Vice Presidente GIACOMETTI

INDI

del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Aumento per l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959 » (N.1175-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 836

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Province » (N. 1553-Urgenza):

PRESIDENTE 836, 837
TAFURI, *relatore* 836
VANONI, *Ministro per le finanze* . . . 837, 838, 839
UBERTI 837
MOTT 837

BERTONE Pag. 837
PERINI 837
LANZETTA 837
RUGGERI 839

« Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata ad alcune varietà di tabacco, nella varietà Bright Italia » (N. 1554):

PRESIDENTE 840
TAFURI, *relatore* 839, 840, 843
RUGGERI . . . 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848
LANZETTA . . . 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847
BERTONE 841, 842, 844, 845, 846
VANONI, *Ministro per le finanze* 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847
TOMÈ 843, 845
ZOLI 843, 845
UBERTI 843, 847
RICCI 846
MOTT 847

« Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie » (N. 1141-Urgenza) (Di iniziativa del senatore Di Rocco ed altri):

ZOTTA, *relatore*
RUGGERI

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Giacometti, Lanzetta, Mott, Ottani, Paratore, Perini, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

È presente, per il Governo, il senatore Vanoni, Ministro per le finanze.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

86ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

Approvazione del disegno di legge: « Aumento per l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959 » (Numero 1175-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del tesoro con scadenza 1° aprile 1959 ».

Come i colleghi ricordano, questo disegno di legge fu da noi approvato nella seduta del 19 ottobre 1950, ma, trasmesso alla Camera dei deputati, è stato modificato nel secondo comma dell'articolo unico. Infatti, mentre il secondo comma da noi approvato diceva: « L'onere di cui sopra viene fronteggiato con quota parte delle maggior entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 » la Camera dei deputati ha voluto chiarire che la copertura è data dalla prima nota di variazioni al bilancio per l'esercizio 1950-51 ed ha approvato il comma con questa formulazione: « L'onere di cui sopra viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1950-51 ».

Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge che rileggo nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del tesoro con scadenza 1° aprile 1959, è aumentata di lire un miliardo seicentosessanta milioni.

L'onere di cui sopra viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie » (N. 1553-Urgenza).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Come i colleghi sanno, in attesa dell'approvazione, che speriamo prossima, della legge sulla finanza locale, anche per l'anno 1950 era stata concessa l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali per la cui copertura era stato stanziato un fondo di quattro miliardi e mezzo.

Data però, la situazione fortemente deficitaria dei bilanci delle maggior parte dei Comuni il fondo di quattro miliardi e mezzo si è dimostrato insufficiente e con il presente disegno di legge si propone di portarlo a 10 miliardi.

Contemporaneamente, poichè i fondi messi così a disposizione potrebbero risultare superiori alle necessità, nell'articolo 2 del provvedimento in esame si dispone che l'eventuale rimanenza dei fondi resta a disposizione del Ministero dell'interno per interventi eccezionali a favore dei bilanci 1951 degli enti locali, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. Questa la sostanza del provvedimento che penso possa essere approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro se ritiene possibile che un'eccedenza di un capitolo di bilancio, anzichè andare in economia, sia destinata a sanare futuri disavanzi dei bilanci locali.

VANONI, *Ministro per le finanze*. L'articolo 5 della legge 30 luglio 1950 istituiva due fondi separati, uno per le Province e uno per i Comuni. Ora, pur non essendo ancora interamente finito l'esame dei bilanci 1950, è però molto probabile che il fondo disposto per le Province per il 1950 sul bilancio dello Stato 1950-51 — e questo è il punto — sia eccedente ai bisogni dell'integrazione dei bilanci provinciali; sui due miliardi e mezzo messi a disposizione per il 1950 si prevede un residuo che va dal mezzo miliardo agli ottocento milioni.

E anche vero, d'altra parte, che ci sono Province che anche per il 1951 non potranno trovare un equilibrio di bilancio, ed allora con l'articolo 2 di questo disegno di legge si propone di poter utilizzare il residuo stanziato sul bilancio 1951.

UBERTI. A me sembra che sia molto imprudente porre in questo disegno di legge la frase « per interventi eccezionali », dal momento che sappiamo bene quali sono le condizioni dei bilanci comunali. Sappiamo che molti di essi sono tutt'altro che risanati: basta pensare, ad esempio, che il bilancio del Comune di Milano rasenta i cinque miliardi di *deficit*.

Parlare, quindi, di interventi eccezionali mi sembra, per lo meno, che non risponda alla realtà.

MOTT. Vorrei pregare il Ministro di prendere in considerazione la situazione speciale dei Comuni della Venezia Tridentina. Il bilancio della regione, infatti, è stato compilato al momento stesso in cui si diceva che non sarebbero più state concesse integrazioni. Successivamente però è stato approvato uno stanziamento di quattro miliardi e mezzo circa, che ora viene elevato a 10 miliardi.

PRESIDENTE. A proposito delle Regioni a Statuto speciale è stato concordato con il Ministro un articolo aggiuntivo che discuteremo dopo l'articolo 3.

BERTONE. Per fronteggiare queste spese si ricorre al fondo globale iscritto al capitolo 459 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1950-51. Si tratta cioè dei 65 miliardi stanziati per far fronte alle esigenze derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Ora, trattandosi di fondo globale, sarebbe opportuno conoscerne la situazione.

PRESIDENTE. Il vostro Presidente ha esaminato la situazione del fondo globale e, a parte il suo significato e la sua impostazione giuridica (sull'uno e sull'altro egli esprime riserve) della quale parleremo in sede di bilancio del Tesoro nei riguardi del 1950-51, può dire che la situazione è regolarissima e la copertura ampiamente assicurata.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Nel fondo globale sono compresi 15 miliardi per coprire le spese del progetto per la finanza locale. È su questa parte del fondo che noi incidiamo, perchè la quota che riguarda il primo semestre non sarà comunque mai utilizzata e noi allora la utilizziamo per questo disegno di legge.

Vorrei poi dire all'onorevole Uberti che non bisogna vedere il problema tenendo presente solo determinate situazioni locali. Non parliamo poi di Milano, perchè ci sarebbero molte cose da dire sul modo di amministrare quella città dal punto di vista patrimoniale e fiscale. Che Milano non pareggi il suo bilancio non c'è milanese e non c'è Ministro delle finanze che possa ammetterlo. Se non riesce Milano a pareggiare il suo bilancio, nessun'altra città dovrebbe riuscirci.

PERINI. Questo se si fosse in condizioni normali, ma si è in condizioni di assoluta anomalia.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Ad ogni modo ritengo che le parole « per interventi eccezionali » siano indispensabili perchè, nonostante tutte le impressioni, sono convinto che col prossimo esercizio quasi tutti i bilanci dei Comuni andranno a posto, e ci dovranno essere proprio condizioni locali eccezionalmente gravi perchè sia richiesto l'intervento dello Stato.

LANZETTA. Tutta l'Italia meridionale si troverà in queste condizioni.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Non credo davvero.

LANZETTA. Ne discuteremo in altra sede.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Senz'altro. Comunque se noi stabilissimo di perpetuare il sistema dell'integrazione, creeremmo due pericoli: uno di diminuire la responsabilità degli amministratori comunali e un altro di incitarli ad allargare i loro bilanci e le loro spese. Quindi deve essere chiaro che quella politica, co-

minciata nel 1947 e gradatamente condotta avanti, di limitare sempre più le integrazioni, sta per arrivare al suo punto finale. Se ci sarà qualche situazione che giustifichi un intervento ulteriore, questo intervento dovrà essere disposto con una legge speciale. Se il progetto di legge sulla finanza locale non offre sufficienti garanzie, lo discuteremo, lo allargheremo, ma come indirizzo di politica dobbiamo proprio insistere su questo concetto di eliminare le integrazioni e di sostituirle per quei limitatissimi casi particolari con provvedimenti legislativi *ad hoc* aventi di mira determinate situazioni speciali.

LANZETTA. Penso che dovremo fare migliaia di provvedimenti.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Vedrete che non ce ne sarà bisogno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, in favore dei Comuni, è elevato a complessive lire 10 miliardi.

(È approvato).

Art. 2.

L'eventuale rimanenza sui fondi previsti all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575 ed all'articolo precedente, resta a disposizione del Ministero dell'interno per interventi eccezionali a favore dei bilanci 1951 degli enti locali, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

La relativa erogazione avverrà con le norme di cui alla sopra citata legge.

(È approvato).

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 5.500.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950-51 con il fondo globale iscritto al capitolo 459 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio medesimo.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo aggiuntivo riguardante le Regioni a statuto speciale che è stato concordato con il Ministro ed è così formulato:

Art. 4.

Ai fini della concessione dei mutui di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, le Regioni a statuto speciale, possono richiedere alla Commissione centrale per la finanza locale l'esame dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali facenti parte dei rispettivi territori.

La Commissione centrale per la finanza locale formula le opportune proposte per il pareggio dei bilanci indicando la misura delle supercontribuzioni e l'ammontare del mutuo necessario per far fronte al disavanzo economico.

I provvedimenti relativi sono adottati dai competenti organi della Amministrazione regionale e resi esecutivi, per quanto concerne l'assunzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Vorrei brevemente spiegare la ragione di questo articolo. Era sorta discussione con le Regioni a statuto speciale se anche i Comuni di queste regioni avessero diritto di fruire di questa integrazione. Il Governo ha sostenuto la tesi che non hanno questo diritto i Comuni sulla cui gestione è prevista una sorveglianza da parte della Regione. Il Governo si è rifiutato di ammettere questi Comuni a partecipare del fondo di integrazione, perchè ritiene di non avere neanche *- rebus sic stantibus -* il potere di sottoporre i loro bilanci alla Commissione centrale per la finanza locale. Le singole Regioni possono eventualmente provvedere all'integrazione con i fondi a loro disposizione, ma è evidente che si trovano in grosse difficoltà quando debbono integrare bilanci comunali, perchè per quanto riguarda i mutui queste Regioni non hanno una adeguata organizzazione di istituti di credito e si rende necessario il ricorso alla Cassa depositi e prestiti. Si è cercato allora di risolvere la questione con questa norma di legge, discussa anche con i rappresentanti regionali e in via

di massima da loro accettata. In base a questo articolo la Regione si vale, come suo organo delegato per l'esame dei bilanci, della Commissione centrale per la finanza locale la quale formula delle proposte; queste proposte danno luogo a due ordini di provvedimenti: per quel che riguarda le supercontribuzioni è la Regione stessa che deve procedere perchè di sua competenza; per quel che riguarda il mutuo è lo Stato che ne autorizza la concessione attraverso la Cassa depositi e prestiti.

RUGGERI. Ma così escludiamo dalle integrazioni tutti i Comuni delle regioni a statuto speciale.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Le Regioni hanno dei loro mezzi finanziari disciplinati dalla legge e lo Stato non ha ingerenza sul modo di spendere questi fondi; perciò non si può parlare di integrazione, perchè nella integrazione lo Stato controlla tutte le spese.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare pongo in votazione l'articolo 4 aggiuntivo di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata ad alcune varietà di tabacco, nella varietà Bright Italia » (N. 1554).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata ad alcune varietà di tabacco nella varietà Bright Italia ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Come i colleghi sanno, in Italia viene prodotta una quantità notevolissima di tabacco. Le qualità di tabacco prodotto si possono dividere in tre gruppi principali: il tipo dei levantini leggeri, il tipo americano forte e il tipo americano chiaro (i cosiddetti Bright) insieme ad altre piccole quantità di tabacchi di altro tipo. Ora, per quel che riguarda i levantini e il tipo americano forte o Kentucky si ha una notevolissima superproduzione rispetto al consumo locale, quindi siamo costretti a cercare in tutti i modi di esportare questa merce perchè, come voi facilmente potete intendere, il pensare di diminuire le coltivazioni importa tali inconvenienti di origine soprattutto sociale che bisogna evitarlo assolutamente entro i limiti delle nostre possibilità. L'esportazione però si trova in queste condizioni, che, mentre c'è una grande richiesta sul mercato internazionale di tabacchi a tipo americano chiaro (Bright) non c'è nessuna richiesta di tabacchi americani forti e c'è una scarsa richiesta di levantini, nel quale settore poi dobbiamo subire una fortissima concorrenza da parte delle Nazioni del Mediterraneo meridionale e orientale, specialmente Grecia, Bulgaria e Turchia. D'altra parte avviene che discrete partite di Levantini possono essere vendute all'estero se accompagnate con quantità notevoli di tabacchi Bright, in quanto alcune manifatture straniere si servono di miscele del genere per confezionare i loro tipi di sigarette. Di qui la necessità di cercare di estendere quanto più è possibile la coltivazione del tabacco Bright diminuendo la coltivazione del Kentucky e degli altri tipi forti.

Ora avviene questo, che il tabacco di tipo Bright prima di tutto ha bisogno di terreni che abbiano determinate caratteristiche e che siano irrigabili e poi ha bisogno di notevoli impianti per l'essiccazione e la cura del prodotto. Questi impianti sono costosissimi: si calcola una spesa di un milione e 200 mila lire per ettaro per l'impianto dei centri di essiccazione; quindi si ha da parte dei coltivatori una notevole resistenza a trasformare i loro impianti in impianti adatti alle colture Bright. Con questo

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

86ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

provvedimento di legge lo Stato cerca di incoraggiare proprio questa trasformazione.

LANZETTA. Per coltivatori, si intendono i concessionari ?

TAFURI, *relatore*. L'essiccazione è una operazione che riguarda i coltivatori cioè gli agricoltori. Il coltivatore di tabacco, colui che manualmente coltiva il tabacco deve essiccarlo prima di consegnarlo o al concessionario o allo Stato. Attualmente con i tipi Kentucky l'essiccazione è una cosa abbastanza facile in quanto l'agricoltore mette il tabacco in un capannone dove accende il fuoco.

Per il tabacco Bright invece bisogna che la cura sia fatta con calore indiretto, ed occorrono camini esterni e una serie di tubi che portino dentro il calore; bisogna inoltre che ci sia quel tale grado di umidità insieme con un determinato grado di calore.

Per quanto riguarda la trasformazione della coltura da Levantini a Bright è ancora peggio perchè oggi i Levantini si essiccano addirittura all'aria aperta e al sole. Come conseguenza si è avuto che mentre per i levantini la superficie autorizzata è stata coperta nella totalità, per il Bright, invece, su 4.400 ettari autorizzati ne sono stati coperti soltanto 3.000 proprio per l'insufficienza di locali per la cura. Ora, con questo provvedimento, si cerca di incoraggiare la trasformazione dando un soprapprezzo sul prodotto finito e cioè, per le trasformazioni dalla varietà Kentucky a Bright si dà un soprapprezzo di lire tre mila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali 20 per ogni ettaro trasformato, e per le trasformazioni dalle altre varietà di tabacchi curati ad aria a Bright si danno lire sei mila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali 20 per ogni ettaro trasformato. Questa supercontribuzione vale soltanto per il sessennio 1949-55. Questo è l'aiuto previsto nel disegno di legge, che io trovo molto utile per le tabacchicoltura italiana e che invito i colleghi ad approvare.

RUGGERI. A me sembra che questo concorso dello Stato sia un po' eccessivo e forse supera il 50 per cento della spesa della trasformazione. Seimila lire per 20 quintali sono 120 mila lire; per 5 anni sono 600 mila lire.

È dunque un contributo assai notevole anche perchè sappiamo che dove si coltiva tabacco c'è già per lo meno una modesta irrigazione.

ZOLI. Si tratta di trasformare la coltura.

RUGGERI. Ma l'impianto resta di proprietà dell'agricoltore e continua e rendere e tuttavia su di esso lo Stato dà un contributo pari al 50 per cento del valore.

Pur essendo, quindi, in linea di massima favorevole al provvedimento, sarei del parere che le tre mila e le sei mila lire potrebbero essere ridotte a cifre più ragionevoli, cioè a 1.500 e a 3.000 lire.

LANZETTA. Anzitutto vorrei fare una questione pregiudiziale. Dal momento che questo provvedimento interessa un'attività agricola. Abbiamo chiesto il parere della Commissione dell'agricoltura ?

PRESIDENTE. Ne ho fatto a meno perchè certamente la Commissione dell'agricoltura avrebbe risposto con grande entusiasmo.

LANZETTA. Desidererei allora che il collega relatore ci dicesse quali sono le zone che dovrebbero essere trasformate e quale sia in quelle zone il regime delle coltivazioni, se cioè le coltivazioni sono fatte direttamente dai contadini concessionari o se sono fatte dai contadini sfruttati da alcuni concessionari la cui esosità egli certamente conosce, tanto che si è pensato di liberare questi coltivatori manuali attraverso la costituzione di cooperative.

TAFURI, *relatore*. Il Bright principalmente si deve coltivare in zone dove è possibile l'irrigazione. Generalmente queste zone sono sparse, perchè cominciando dal Beneventano e dal Salernitano si arriva alle Marche, all'Umbria, in Toscana, nella pianura padana, nella bassa Veronese e verso Bassano veneto. Si tratta in parte di coltivazioni per manifesto e in parte su concessioni speciali. Lo sfruttamento, onorevole Lanzetta, in queste coltivazioni non si sente, sia perchè già si sono costituite cooperative (per esempio ce n'è una bellissima a Bassano Veneto) sia perchè per questo genere di tabacchi esso è minimo. Il 95 per cento delle spese di trasformazione riguarda comunque i coltivatori e non i concessionari.

LANZETTA. Trovo che un contributo statale così notevole sarebbe giustificato se lo si desse in concorrenza anche di motivi sociali

oltre che strettamente economici perchè, se dovessimo limitarci a dare il contributo sotto il profilo eminentemente economico, certamente dovremmo anche dire che, siccome i guadagni sono notevoli e le concessioni si fanno per un certo numero di anni, le spese da sopportare per queste trasformazioni sono in gran parte già ammortizzate nel quinquennio o nel sessennio. Mentre, invece, se noi dessimo il contributo ai coltivatori a condizione che si riuniscano in cooperative di gestione di impianti la cosa cambierebbe aspetto, a similitudine di quello che si è fatto in altri settori.

BERTONE. Con questo disegno di legge si dà un contributo che deve servire come parziale rimborso per le spese di trasformazione e di adattamento degli impianti. Fin qui non ho nulla da dire, senonchè il compenso viene dato in forma tale che contrasta proprio con la premessa e cioè si dà un compenso limitato per cinque anni consecutivi in rapporto alla quantità di tabacco che viene coltivato, anzi che viene consegnato. Ora vorrei sapere se c'è una proporzione tra ciò che si dà e ciò che si è speso per la trasformazione e l'adattamento degli impianti. All'articolo 5 si dice che il contributo può essere corrisposto soltanto dopo che l'Amministrazione dei monopoli di Stato abbia effettuato i necessari accertamenti sull'avvenuta costruzione o trasformazione dei locali, sulla loro idoneità per la cura del Bright-Italia e sulla capienza dei medesimi in rapporto alla superficie da coltivarsi a Bright-Italia. Ora, a me pare che l'accertamento debba farsi non soltanto sulla trasformazione avvenuta, ma anche sul costo di questa trasformazione, perchè noi dobbiamo rimborsare soltanto il costo e non dare anche un guadagno ai tabacchicoltori. Mi sembra perciò che ci sia una lacuna, perchè è in rapporto al costo che bisognerebbe misurare l'indennità che si deve dare.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Vorrei chiarire un po' la natura di questo provvedimento che è molto importante per la tabacchicoltura italiana e che, secondo me, segna il passaggio da una tabacchicoltura politica ad una tabacchicoltura tecnica, che è quella di cui abbiamo bisogno nel nostro Paese. L'Amministrazione e lo stesso Ministro sono convinti

che in Italia il tabacco non è una pianta da beneficenza, ma ha larghe possibilità di sviluppo fino a diventare uno degli elementi più importanti della nostra economia agricola. Per far questo bisogna che ci sforziamo di introdurre le varietà più richieste sul mercato e rispetto alle quali esistono le migliori possibilità di produzione nel nostro ambiente climatico ed agricolo. Questa varietà del Bright, che è un risultato di lunghi anni di studi del Monopolio, ha avuto notevole successo. L'abbiamo coltivata prima sperimentalmente nei nostri campi e da alcuni anni è stata coltivata da parte dei concessionari più volenterosi e meglio attrezzati e abbiamo avuto risultati veramente importanti dal punto di vista tecnico commerciale, tanto che oggi riusciamo ad esportare altre varietà di tabacco solo perchè mettiamo come condizione di esportazione del Bright l'esportazione anche di questi tabacchi che non sono più molto richiesti all'estero. Il tabacco Bright va poi incontro al gusto dei fumatori ed ha il pregio, essendosi determinato il prezzo di questo tabacco al di fuori di considerazioni politiche, di avere il prezzo più basso che ci sia tra i tabacchi italiani, tanto vero che è l'unico prezzo che sia sulla media dei prezzi internazionali, mentre tutti gli altri prezzi dei nostri tabacchi sono superiori e qualche volta largamente superiori ai prezzi di mercato internazionale.

Se partite da questa impostazione che ha dato il Monopolio dovrete convenire sull'opportunità di estendere questa coltivazione e nello stesso tempo di estenderla creando i minori danni possibili alle preesistenti zone in cui si coltiva il tabacco. Se prendete come punto di partenza questo, che oggi il prezzo del Bright è un prezzo economico, senza alcun margine dovuto a condizioni di difficoltà di coltivazione o di minore rendimento o a prezzi politici come ci sono stati e ci sono per altre varietà, voi vi rendete conto della natura di questo provvedimento. Questa trasformazione d'altronde richiede un'impiego di capitali immediato e di una certa importanza, perchè dove non c'è l'irrigazione bisogna adattare il terreno alla irrigazione, dato che per la coltura del Bright occorre l'acqua.

RUGGERI. Ma per esempio nella valle dell'Esino noi abbiamo già l'irrigazione. Non ci sarebbe bisogno di un contributo per questo scopo.

VANONI, *Ministro per finanze*. L'acqua deve arrivare dappertutto, bisogna irrigare larghe zone di terreno. Il tabacco è una pianta da rinnovo e non può essere coltivata sempre nello stesso posto. Per arrivare ad un ettaro di produzione bisogna irrigare almeno due o tre ettari, e anche in quella zona, onorevole Ruggeri, dove operiamo quasi direttamente con una società di cui lo Stato ha il 70 per cento delle azioni, anche in quella zona c'è necessità di dare un concorso per la parte agricola; tanto più sarà necessario darlo nelle zone dove si dovranno fare *ex novo* canali di irrigazione. Ma, oltre questo, c'è la parte industriale, sia industriale agricola sia industriale del concessionario, che richiede larghe trasformazioni, perchè la cura di questo prodotto, come è stato detto bene dal relatore, non si fa nè a fuoco diretto nè all'aria e al sole come avviene per altre varietà, ma si fa a fuoco indiretto e cioè bisogna impiantare caldaie e tubazioni speciali che richiedono un notevole impiego di capitali. Le strade da seguire potevano essere tre: o non dare niente, ma aumentare il prezzo del prodotto finito, perchè nel computare i costi di produzione si sarebbe dovuta mettere una quota di interesse del capitale investito, o stabilire, come diceva l'onorevole Bertone, una quota fissa di concorso alle spese di trasformazione; oppure dare transitoriamente un premio sul prodotto fino a coprire una certa aliquota, in media circa un terzo.

Orbene, delle diverse soluzioni abbiamo preferito questa del sovrapprezzo transitorio, perchè è l'unica che economicamente risponde alla situazione. Se avessimo voluto seguire la via del concorso nelle spese, saremmo dovuti andare a vedere, onorevole Bertone, il rendiconto particolareggiato, cosa che io personalmente considero estremamente pericolosa. La via poi di aumentare il prezzo per l'ammortamento non l'abbiamo voluta seguire, perchè in definitiva significava avere un prezzo elevato per sempre. Invece, il dare un sovrapprezzo per un periodo limitato di tempo significa premere sugli agricoltori più capaci perchè producano al limite dei 20 quintali per ettaro e quindi

creare un incentivo a produrre di più e meglio, e facendo sì che il prezzo, dopo il quinquennio, torni ad essere un prezzo normale. Quindi non abbiamo creato una base politica al prezzo, ma conserviamo la base del prezzo economico. Tutto valutato, ritengo che questa sia la soluzione più accettabile.

La differenza tra i due concorsi stabiliti di tremila o seimila lire a seconda che si tratti di trasformazioni dal Kentucky o da altre varietà curate all'aria è giustificata dal fatto che dove c'è il Kentucky ci sono già apprestamenti che richiedono una minore spesa per la trasformazione, mentre là dove ci sono altri sistemi di cura la spesa della trasformazione è maggiore. Le cifre sono frutto di una rilevazione sperimentale fatta dagli uffici e vi posso assicurare che è stata fatta con molta accuratezza perchè le varietà del tabacco sono state sperimentate su aziende direttamente controllate dallo Stato e sulla base di quello che è stato effettivamente speso da queste aziende.

LANZETTA. Nella relazione del Ministero si parla di un milione e 200 mila lire per ettaro per costruzioni *ex novo* e di 6-700 mila lire per gli adattamenti. Si possono avere, inoltre, impianti in cooperativa ed allora le spese di impianto sono di gran lunga inferiori; se consideriamo poi che la coltivazione del tabacco entra in rotazione con altre coltivazioni vediamo che gli impianti di irrigazione sono utili per altri scopi che concorrono a coprire la spesa. Quindi penso che quando abbiamo dato per sei anni questo contributo di 120 mila lire ad ettaro e cioè 720 mila lire su una spesa ipotizzata intorno ad un milione e 200 mila, abbiamo dato certamente un assai largo contributo e questa è la ragione per la quale mi ero permesso di fare osservare che un contributo così vistoso sarebbe giustificabile soltanto in presenza di un quadro economico sì, ma anche sociale.

BERTONE. Mi rendo conto delle perplessità che ha il Ministro delle finanze per quanto riguarda il contributo fisso in base alle spese effettivamente sostenute, ma faccio notare che lo Stato non è nuovo a questo genere di controllo. Con il sistema instaurato da questo disegno di legge è, inoltre, assai difficile far cessare questo contributo alla fine del scesennio.

Quindi insisto formalmente nella mia proposta, che cioè questo contributo venga dato in relazione all'accertamento delle spese effettivamente sopportate e non sul quantitativo prodotto.

TOMÈ. Esprimo il mio avviso nettamente contrario alla proposta avanzata dal collega Bertone, perchè noi dobbiamo preoccuparci che si arrivi al più presto possibile all'attuazione di queste trasformazioni. Il controllo della spesa comporta l'esame dei progetti, il controllo sull'esecuzione dei progetti, il collaudo; tutto un complesso di operazioni che, così come avviene per tutte le altre opere pubbliche che vengono eseguite con il concorso dello Stato, fa sì che il contributo dello Stato venga dopo un anno, un anno e mezzo del compimento delle opere. Avremmo quindi una remora nel raggiungimento delle finalità che il disegno di legge si propone; invece il concorso dello Stato attraverso il sovrapprezzo sul tabacco è di più semplice esecuzione, più immediato e più aderente alle finalità del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, passiamo alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato è autorizzata a concedere, per le superfici adibite a colture di altri tabacchi trasformati in colture di Bright-Italia, un contributo per le spese di adattamento dei locali preesistenti o per la costruzione di nuovi ai fini della cura del tabacco Bright-Italia stesso.

(È approvato).

Art. 2.

Detto contributo sarà corrisposto agli autorizzati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato ad eseguire le trasformazioni di cui al precedente articolo, entro i limiti del successivo articolo 3.

LANZETTA. Proporrei di modificare l'articolo 2 in questo modo: « Detto contributo sarà corrisposto agli autorizzati dall'Amministrazione dei Monopoli ad eseguire le trasformazioni di cui al precedente articolo purchè coltivatori diretti riuniti in cooperative, entro i limiti del successivo articolo 3 ».

TAFURI, *relatore*. Mi sembra impossibile accettare questo emendamento, perchè bisognerebbe modificare tutta la legislazione attuale sulla coltivazione dei tabacchi e perchè la manipolazione del tabacco Bright richiede un'attrezzatura tecnica ingente.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Non posso accettare questo emendamento perchè esso significherebbe in realtà non dare esecuzione alla legge, in quanto prima che le cooperative avessero un effettivo funzionamento dovrebbe passare una notevole quantità di tempo.

LANZETTA. Se noi stabiliamo questa preferenza per le cooperative ne incrementeremo il sorgere, mentre se lasciamo l'articolo come è formulato creeremo un monopolio di pochi per la coltivazione del tabacco Bright.

ZOLI. Mi sembra che il collega Lanzetta abbia una visione troppo particolare della questione. Forse nelle zone che egli conosce le concessioni sono in maggior parte fatte ai lavoratori manuali; ma in Toscana, ad esempio, la concessione è data, nella maggior parte dei casi, ad una azienda già attrezzata che è la fattoria, la quale fattoria ha rapporti con i propri mezzadri. È chiaro che in questi casi chi deve fare la trasformazione non può essere il singolo coltivatore manuale e, d'altra parte, l'azienda agraria, la fattoria non ha alcuna possibilità di andare a costituire una cooperativa, ma esegue in proprio la coltivazione del tabacco.

RUGGERI. Non che io abbia simpatia per le grandi aziende, però mi sembra che mettendo queste disposizione drastica si corra il rischio di escludere da queste agevolazioni per la trasformazione alcune zone dove, per l'attuale regime di proprietà e di conduzione, non è possibile il sorgere di cooperative.

UBERTI. L'idea del collega Lanzetta potrà essere esaminata quando discuteremo della modifica delle concessioni; allora si terrà conto delle cooperative e in quella occasione dovrà essere risolta la questione.

LANZETTA. Dopo le osservazioni fatte dai colleghi, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il contributo verrà corrisposto sotto forma di sopraprezzo sui quantitativi di tabacco Bright-Italia consegnato allo Stato per un periodo di cinque anni consecutivi, a decorrere dal 1951, nelle seguenti misure:

a) per le trasformazioni a Bright-Italia autorizzate, dalla varietà Kentucky e similari curati a fuoco diretto, lire tremila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato;

b) per le trasformazioni a Bright-Italia autorizzate, dalle altre varietà di tabacchi curati ad aria, lire seimila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato.

BERTONE. Mi sembra che la questione da me prospettata sia fondamentale: non capisco per quale motivo si debba usare un trattamento speciale per un determinato tipo di trasformazione agraria. Noi abbiamo la legge sulla bonifica, le leggi sulle trasformazioni agrarie e fondiariae che hanno vigore in tutta Italia e che danno buoni risultati sotto il controllo degli Ispettorati dell'agricoltura. Chiunque vuole eseguire una trasformazione agraria nel proprio podere ne presenta la domanda e il progetto all'Ispettorato, l'Ispettorato trasmette la domanda al Ministero, si fanno tutti gli accertamenti necessari per la concessione di un contributo che arriva sino al 30 per cento. Lo Stato sa quello che spende e l'erogazione delle somme procede regolarmente.

Proporrei pertanto che anche in questo caso l'Ispettorato agrario competente sia chiamato ad accertare la esistenza e la convenienza del progetto per la trasformazione delle colture. Una volta approvato il progetto, lo Stato potrà anche addossarsi l'onere di rimborsare la spesa accertata nel giro di sei anni. Per maggiore facilitazione si può anche concedere che il 50 per cento del contributo sia corrisposto all'atto della presentazione del progetto.

Quello che è essenziale, però, è che lo Stato debba rimborsare solamente la spesa, perchè non sarebbe giusto che questa trasformazione della coltura dei tabacchi venisse trattata in una maniera così diversa dalle altre trasfor-

mazioni che sono ugualmente importanti in tutte le altre zone d'Italia. Infatti per nessuna trasformazione viene dato un contributo maggiore della spesa effettivamente incontrata.

LANZETTA. Pregherei il collega Bertone di non insistere nella sua proposta.

Il problema della tabacchicoltura non verrebbe, infatti, risolto se lo si facesse rientrare nel ca'derone dei provvedimenti generali per l'agricoltura, nel quale già si registra una preoccupante mancanza di fondi. Inoltre non è esatto dire che con questo provvedimento si va addirittura oltre il rimborso della spesa sistemata.

BERTONE. Debbo insistere nella proposta che questo contributo sia dato in rapporto alla effettiva spesa che è stata incontrata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti, salvo più precisa formulazione, il criterio proposto dall'onorevole Bertone tendente a commisurare il contributo alla spesa accertata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

RUGGERI. Sembra anche a me che il contributo sia eccessivo, tenendo conto che le opere di miglioramento compiute sul terreno non servono solamente per la coltivazione del tabacco, ma anche per altre colture. Una riduzione, pertanto, mi sembrerebbe in armonia con gli altri interventi dello Stato in materia di trasformazione agraria.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Occorre riflettere che, riducendo il contributo, la previsione delle spese tende a fare aumentare il prezzo dal prodotto mentre i nostri forzi devono tendere a portare i prezzi ad un livello economico.

LANZETTA. Per cinque anni c'è comunque un aumento del prezzo del prodotto. Il contributo, anche se ridotto a due mila ed a quattro mila lire, a me sembra sufficiente a incoraggiare queste colture. In conclusione, d'accordo con il senatore Ruggeri, propongo di sostituire nell'articolo 3, alle cifre tremila e seimila, rispettivamente duemila o quattromila.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Lanzetta e Ruggeri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

BERTONE. Osservo che l'articolo 3 dice che il contributo verrà corrisposto per un periodo di cinque anni consecutivi a decorrere dal 1951. Il successivo articolo 4 dice: « Potranno essere ammessi a fruire dei sopraprezzi di cui al precedente articolo i tabacchi che saranno prodotti sulle superfici per le quali è stata o sarà autorizzata la trasformazione nel sessennio 1949-1955 ». Ora, se viene autorizzata una trasformazione nel 1954, per questa trasformazione si ha diritto ad avere il contributo per cinque anni, ma come ci si regola dal momento che questo contributo incomincia a decorrere dal 1951 ?

VANONI, *Ministro per le finanze*. Si deve intendere che il contributo viene corrisposto per cinque anni a decorrere dall'autorizzazione della trasformazione e, per le trasformazioni già avvenute, dal 1951.

ZOLI. Propongo allora che l'inciso « a decorrere dal 1951 » sia messo subito dopo le parole « Il contributo verrà corrisposto ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni pongo ai voti l'articolo 3 di cui è stata data lettura, con l'emendamento proposto dal senatore Zoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Potranno essere ammessi a fruire dei sopraprezzi di cui al precedente articolo i tabacchi che saranno prodotti sulle superfici per le quali è stata o sarà autorizzata la trasformazione nel sessennio 1949-1955.

LANZETTA. Faccio notare che mentre si è sostenuto che era necessario un premio per indurre i coltivatori a compiere la trasformazione, ora ci si dice che il premio va dato anche a coloro che le trasformazioni hanno già compiute.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Queste trasformazioni sono state compiute su invito dell'Amministrazione la quale ha fatto intendere che in qualche modo sarebbe intervenuta; c'è dunque un impegno morale che l'Ammini-

strazione intende rispettare, se il Parlamento è d'accordo.

LANZETTA. In sostanza questi coltivatori si sono indotti a compiere le trasformazioni senza che ancora una legge concedesse il contributo; il che significa, onorevole Ministro, che la trasformazione era conveniente e poteva essere compiuta indipendentemente da ogni aiuto statale. Pertanto proporrei di sopprimere l'articolo 4.

VANONI, *Ministro per le finanze*. È necessario chiarire la situazione in cui ci troviamo. Il Bright, dopo essere stato sperimentato dai Monopoli, è stato dato, sempre a scopo sperimentale, in coltivazione ad alcune aziende tra le meglio attrezzate, le quali sono state invitate a eseguire queste trasformazioni, salvo poi vedere come risolvere le cose, o aumentando il prezzo del tabacco o con un provvedimento del genere di quello che viene portato ora davanti al Parlamento. Ora, non sarebbe giusto che noi, proprio a questi coltivatori che sono dei benemeriti, che hanno investito capitali in queste coltivazioni, facessimo un trattamento di sfavore rispetto a coloro che, in un secondo tempo, con la sicurezza di un contributo inizieranno la coltivazione.

RUGGERI. Se sono già stati trasformati quattromila ettari in colture di Bright e si pensa di trasformare altri duemila ettari, e se il premio viene esteso a tutti i seimila ettari, mi sembra che la somma stanziata non sia sufficiente.

VANONI, *Ministro per le finanze*. È sufficiente, perchè i venti quintali di produzione preventivati nell'articolo 3 sono un limite massimo, ed anche un'ottima media di produzione è di certo inferiore ai venti quintali.

RUGGERI. Se proprio si vuole estendere il premio a chi ha già compiuto le trasformazioni, proporrei almeno di ridurre, per questa categoria, l'entità del premio stesso.

TOMÈ. Dopo le spiegazioni dell'onorevole Ministro, mi sembra che questo articolo 4 debba essere votato, e votato con profondo convincimento, perchè in sostanza noi troviamo che l'Amministrazione dei monopoli si è comportata così come si comporterebbe qualsiasi azienda privata per la coltivazione di un determinato prodotto. Si tratta dei sistemi propri alla

economia privata attuati anche da una Amministrazione dello Stato, ed è quello che sostanzialmente abbiamo spesso auspicato, non solo per questo settore, ma per tutti gli altri settori in cui lo Stato è direttamente interessato alla produzione. Pertanto mi sembra che si debba lodare l'Amministrazione dei monopoli per questo sistema che è stato adottato, e tener fede agli impegni, sia pure morali, che essa ha assunto. Per queste considerazioni voterò favorevolmente all'articolo 4.

LANZETTA. I rilievi da me fatti sono in rapporto al principio, veramente raro, anzi unico, della retroattività della legge in questo campo dei contribuiti.

Nella specie, poi, siccome la coltivazione del tabacco è fortemente compensativa in sede economica, insisto per la soppressione dell'articolo 4.

RICCI. Vorrei sapere se le parole « Potranno essere ammessi » stanno a significare che l'ammissione a fruire dei sopraprezzi è una facoltà che si riserva l'Amministrazione dello Stato.

VANONI, *Ministro per le finanze*. No, saranno tutti ammessi.

Rispondendo all'onorevole Lanzetta, debbo dire che se noi adottassimo il criterio da lui proposto avremmo tutti e due gli inconvenienti, e quello dell'aumento del prezzo base e quello del sopraprezzo, perchè oltre quelli cui diamo il sopraprezzo, ci sarebbero coloro i quali hanno già trasformato, che hanno fatto spese di investimento e che vorrebbero ammortizzare queste spese con un aumento del prezzo.

Pertanto raccomanderei alla Commissione di seguire una via sola, o di approvare integralmente o di respingere il provvedimento in modo che l'Amministrazione possa proporre un'altra soluzione.

RUGGERI. Voterò contro questo articolo, perchè con esso il provvedimento che ci viene presentato come la concessione di un contributo dello Stato per incoraggiare la trasformazione dell'attuale superficie coltivata, in effetti costituirà un rimborso di trasformazioni già avvenute.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del senatore Lanzetta di sopprimere l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

RICCI. Dopo la spiegazione del Ministro propongo di sostituire le parole « Potranno essere ammessi » con le altre « Sono ammessi. »

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del senatore Ricci. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

LANZETTA. Stabilito il principio di ammettere a fruire del contributo coloro che hanno già compiuto le trasformazioni, propongo di ridurre del 50 per cento il contributo stesso.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Sono contrario, perchè non si possono fare due prezzi diversi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dal senatore Lanzetta consistente nel ridurre dal 50 per cento i sopraprezzi per coloro che hanno già compiuto le trasformazioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, dopo l'emendamento approvato, resta così formulato:

« Sono ammessi a fruire dei sopraprezzi di cui al precedente articolo i tabacchi che saranno prodotti sulle superfici per le quali è stata o sarà autorizzata la trasformazione nel sessennio 1949-55 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il contributo può essere corrisposto soltanto dopo che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato abbia effettuato i necessari accertamenti sull'avvenuta costruzione o trasformazione dei locali, sulla loro idoneità per la cura del Bright-Italia e sulla capienza dei medesimi in riguardo alla superficie da coltivarsi a Bright-Italia.

Qualora durante ciascun anno del quinquennio, entro il quale sono ripartite le annualità del contributo, la ditta concessionaria coltivi a Bright Italia una superficie inferiore a quella che ha servito di base per la determinazione del contributo stesso, quest'ultimo, per quell'anno, verrà proporzionalmente ridotto.

Le concessioni già autorizzate alla coltivazione del Bright-Italia possono ottenere in ciascun anno il contributo sopra stabilito, qualora coltivino integralmente anche la superficie massima precedentemente autorizzata per detta varietà.

(È approvato).

Art. 6.

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore per le opere di miglioramento fondiario.

Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione dei monopoli di Stato darà comunicazione al competente Ispettorato agrario compartimentale dei singoli contributi concessi ai sensi del precedente articolo 1, fornendo gli elementi necessari per l'individuazione delle ditte beneficiarie e dei terreni cui i locali si riferiscono.

LANZETTA. La prima parte dell'articolo 6 contiene un criterio che mi pare non sia esaurientemente espresso. Il criterio è questo: dal momento che per costruire questi impianti e per fare queste trasformazioni si è avuto un contributo statale, non si deve avere più alcun altro contributo statale. Ora, poichè certamente siamo tutti d'accordo su questo criterio sottopongo ai colleghi l'opportunità di inserire una espressione che sia veramente preclusiva di altri contributi. Qui si parla di disposizioni in vigore per le opere di miglioramento fondiario, ma se ci fossero disposizioni di altro genere? In questo caso si potrebbero allora cumulare i benefici? Infatti ci possono essere altri contributi.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Ma sono sempre per opere di miglioramento fondiario.

LANZETTA. Insomma, io proporrei una dizione più completa e preclusiva e direi: « I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi statali di qualsiasi specie ».

MOTT. Credo che non si possa accettare quello che propone l'onorevole Lanzetta, perchè se poi, effettivamente, venissero compiute grandi opere di bonifica, se per esempio venisse fatta una grossissima opera di irrigazio-

ne interessante un vasto comprensorio, non potrebbe fruire di alcun contributo chi avesse già fruito di questo sovrapprezzo per la tabacchicoltura.

RUGGERI. Bisogna tenere presente che le spese per trasformare sono di due ordini; c'è una spesa per gli impianti industriali che non ha nulla a che vedere con la trasformazione fondiaria e c'è la spesa per l'irrigazione che riguarda, invece, la trasformazione fondiaria. Ora, ci troviamo in questa situazione: che se escludiamo da questo sovrapprezzo coloro che hanno avuto altri contributi per trasformazioni fondiarie, cioè per irrigazioni o altre spese che riguardano la terra, non diamo niente per l'impianto industriale.

UBERTI. Si può scegliere il contributo più favorevole.

RUGGERI. Ma la spesa superiore è quella dell'impianto industriale; la spesa per l'irrigazione spesso esiste in misura limitata o non esiste. Il premio è dato soprattutto per la trasformazione degli impianti di lavorazione e quindi, pur non essendo stato d'accordo nel dare questo premio in questa misura, osservo che si verrebbe a creare un'ingiustizia. Perchè la legge sia armonica bisogna considerare anche questo aspetto che ho sollevato.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Io sono un po' perplesso sulle formule un po' vaghe che sono state proposte. Per esempio la formula proposta dall'onorevole Lanzetta parla di « qualsiasi altro contributo statale di qualsiasi specie ». Ora, supponiamo che si tratti di una zona alluvionata, con questa dizione verrebbe esclusa dallo speciale contributo.

Mi pare, invece, esatta la preoccupazione dell'onorevole Ruggeri nei confronti di coloro che hanno già avuto un contributo di miglioramento fondiario e che, venendo esclusi dal sovrapprezzo, non percepirebbero nulla per la creazione o la trasformazione della parte industriale.

LANZETTA. Si potrebbe aggiungere: « Relativamente alla stesse opere ».

RUGGERI. In definitiva penso che si possa lasciare il comma così come è, anche perchè credo che la questione da me sollevata sia di una portata limitata.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Sono anche io di questo parere.

PRESIDENTE. Resta allora l'emendamento proposto dal senatore Lanzetta che tende a sostituire alla dizione del primo comma dell'articolo 6 la seguente: « I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi statali a qualsiasi titolo relativamente alle stesse opere ».

Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

RUGGERI. Dichiaro di votare contro il disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presidenza del Presidente **PARATORE**

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Di Rocco ed altri: « Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie » (N. 1141-Urgenza).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Di Rocco ed altri: « Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zotta.

ZOTTA, relatore. Nel 1947 sono state estese ai mutilati per causa di servizio alcune indennità proprie dei mutilati di guerra. In particolare si trattava dell'assegno di superinvalidità e dell'assegno di accompagnamento. Ora, avendo migliorato la posizione dei pensionati di guerra con la nota legge 10 agosto 1950, n. 648, è parso doveroso migliorare anche la posizione economica dei pensionati per servizio nei punti in cui coincide con la posizione dei pensionati di guerra. Ecco dunque la ragione del presente disegno di legge di iniziativa del senatore Di Rocco e di altri colleghi.

La materia è stata profondamente elaborata in continui contatti avuti da me, quale relatore designato, con la Ragioneria generale dello Stato, con il Sottosegretario di Stato al tesoro e, volta a volta, anche con le categorie interessate. Dopo numerosi incontri si è venuti finalmente alla formulazione di un progetto che sostituisce quello originario, ma concordato tra le varie parti e sul quale sono sicuro che saremo tutti d'accordo. In sede di discussione degli articoli farò delle osservazioni sulle modificazioni apportate, ma fin d'ora invito i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare passiamo alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura. L'articolo 1 proposto dal senatore Di Rocco è così formulato:

Art. 1.

La classificazione delle mutilazioni o infermità contratte per evento di servizio ordinario dai dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E ed F annesse alla legge 19 . . . , n. . . (corrispondente al disegno di legge del Senato n. 787).

L'articolo 1 concordato è del seguente tenore:

Art. 1.

Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni ed infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E e F annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

ZOTTA, relatore. Si tratta dei dipendenti dello Stato che abbiano subito un infortunio in servizio. Vi è stata recentemente una vasta azione contro il brigantaggio in Sicilia, nel corso delle quale le forze dell'ordine hanno in larghissima percentuale riportato ferite che portano in alcuni casi alla superinvalidità. Ora il dipendente dello Stato che nell'occasione del servizio contrae una infermità o riporta una lesione per cui è ulteriormente inabile alla prosecuzione del servizio riceve un trattamento di

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

86ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

pensione che dicesi perciò privilegiato ed è privilegiato come è privilegiato il trattamento di pensione di guerra.

Nell'articolo concordato sono state introdotte, a modifica dell'altro testo, solo alcune precisazioni di forma.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 1 nel testo concordato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 2 che nel testo Di Rocco è così formulato:

Art. 2.

Gli assegni supplementari e speciali stabiliti per i mutilati ed invalidi di guerra con gli articoli 28, 29, 30, 31, 41, 44, 45 e 46 della legge , n. , (1) sono concessi, a parità di categoria di infermità, anche ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie con le stesse modalità ed in ugual misura.

Detti assegni assorbono quelli istituiti con l'articolo 1 del decreto legislativo 21 luglio 1947, n. 810, e con gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74.

Il nuovo testo concordato è del seguente tenore:

Art. 2.

Gli assegni di superinvalidità concessi con l'articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 ed aumentati con l'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, sono elevati complessivamente alle seguenti misure:

Lettera A	annue	L.	456.000
» A-bis	»	»	396.000
» B	»	»	291.400
» C	»	»	220.900
» D	»	»	216.000
» E	»	»	200.600
» F	»	»	180.100
» G	»	»	167.400

ZOTTA, *relatore*. Con questo articolo si precisano concretamente — anziché con un semplice richiamo alle disposizioni sulle pensioni di guerra — i benefici economici che si intendono concedere ai mutilati per causa di

servizio. Tali benefici sono stati studiati in modo da evitare che il trattamento complessivo degli invalidi in parola possa risultare superiore a quello delle corrispondenti categorie di invalidi di guerra ex dipendenti statali.

Gli assegni di superinvalidità sono gli stessi previsti per i grandi invalidi di guerra dalla tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo concordato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2-bis

L'indennità speciale per l'accompagnatore concessa con l'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, elevata con l'articolo 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, è aumentata alle seguenti misure mensili:

1° Per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti:

Lettera A	L.	26.000
» A-bis	»	24.000
B, punti 1, 2 (comma 2°), 3 e 4	»	20.000
» C	»	18.000
» D	»	18.000
» E	»	15.000
» F	»	15.000
» G, punto 1	»	12.000

2° Per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione inferiore a 100.000 abitanti:

Lettera A	L.	22.000
» A-bis	»	20.000
» B, punti 1,2 (comma 2°), 3 e 4	»	16.000
» C	»	15.000
» D	»	15.000
» E	»	12.000
» F	»	12.000
» G, punto 1	»	9.000

ZOTTA, *relatore*. L'indennità per l'accompagnatore in atto fruita dai superinvalidi per causa di servizio ordinario viene elevata con l'articolo in esame alle medesime misure pre-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

86ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

viste dall'articolo 45 della legge 10 agosto 1950: n. 648 per gli invalidi di guerra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo 2-bis. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2-ter.

L'assegno suppletivo di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è elevato da lire 90.000 a lire 150.000 annue.

Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 264.000, lire 252.000 e lire 240.000 annue stabiliti dal predetto articolo 2 sono elevati rispettivamente a lire 348.000, lire 336.000 e lire 324.000 annue.

ZOTTA, *relatore*. Con questo articolo viene elevata la misura dell'assegno suppletivo fruito dagli invalidi di prima categoria che non hanno titolo all'assegno di superinvalidità, nonché dell'assegno integrativo temporaneo fruito dagli invalidi appartenenti ai gradi più bassi della gerarchia statale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2-ter. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2-quater

A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura, non reversibile, nella misura di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta e di annue lire 40.000 se si tratta di infermità ascrivibile alle categorie dalla sesta alla ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

ZOTTA, *relatore*. Con questo articolo si estende agli invalidi per causa di servizio tubercolotici la concessione dell'assegno di cura previsto per i tubercolotici di guerra dall'articolo 30 della citata legge n. 648.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2-quinquies

Nei casi in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistono altre invalidità pure dovute a causa di servizio, ai titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari è dovuto un assegno per cumulo di inabilità nella misura indicata dalla tabella F annessa alla citata legge n. 648.

Qualora con una inabilità di seconda categoria coesistono altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga una inabilità di prima categoria, è dovuto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria, e quello della seconda categoria, secondo la gravità delle minori inabilità coesistenti.

L'assegno per cumulo di cui ai precedenti commi non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di inabilità.

ZOTTA, *relatore*. Con questo articolo si estende l'assegno per cumulo di infermità di cui all'articolo 32 della sopra citata legge n. 648.

Notate che non c'è nessun caso in cui questo assegno venga corrisposto a pensionati per servizio. Auguriamoci che questa resti solo una disposizione che serva ad armonizzare le due legislazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2-quinquies. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2-sexies

A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultano titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concessa una indennità speciale, non reversibile, di lire 20.000 annue, a condizione che a detta data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta a domanda, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1951.

ZOTTA, *relatore*. Con questo articolo si concede anche ai grandi invalidi per causa di servizio disoccupati l'indennità di lire 20.000 da liquidarsi ogni fine d'anno (art. 20, secondo e terzo comma, della citata legge, n. 646).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2-*sexies*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 2-*septies*.

Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera di ricovero per mezzo delle amministrazioni statali o di altri enti con i quali le amministrazioni predette abbiano stipulato apposite convenzioni per l'assistenza sanitaria di tale categoria, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta nella misura di un quarto. Tali ritenute vanno a favore dell'amministrazione o dell'ente che sostiene le spese di ricovero.

Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 3, del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, si considerano soltanto i ricoveri disposti da amministrazioni statali o da enti con i quali le amministrazioni predette abbiano stipulato apposite convenzioni per l'assistenza sanitaria dei mutilati od invalidi per causa di servizio ordinario. L'amministrazione o l'ente che dispone il ricovero deve darne comunicazione all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione della norma contenuta nell'articolo 3 del citato decreto n. 74.

ZOTTA, *relatore*. L'estensione delle indennità di cui agli articoli precedenti comporta la necessità di estendere anche l'articolo 32 della più volte citata legge, n. 648, riguardante le ritenute da operare nei casi di ricovero, con gli opportuni adattamenti al fine anche di rendere la norma di più facile applicazione.

Con l'occasione si chiarisce anche la portata dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2-*septies*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue ora l'articolo 3 di cui do lettura nel testo che aveva proposto il senatore Di Rocco:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il godimento dei nuovi e maggiori benefici accordati dalle disposizioni della presente legge decorre dal 1° marzo 1950.

I titolari di pensioni concesse con decreto di data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli precedenti, devono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio, entro il termine perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta, i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli precedenti devono essere concessi di ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

Il testo concordato dell'articolo 3 invece è del seguente tenore:

Art. 3.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter* sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge.

ZOTTA, *relatore*. Questo articolo stabilisce la decorrenza e dispone la concessione d'ufficio dei miglioramenti sugli assegni che presentemente sono già in godimento da parte degli invalidi per causa di servizio (superinvalidità, accompagnamento, suppletivo e integrativo temporaneo). Questo è il punto sul quale ci sono state discussioni. Gli interessati avrebbero voluto che la decorrenza fosse la stessa che per i pensionati di guerra, ma per esigenze di bilancio non si è potuti venire incontro a questa richiesta.

RUGGERI. Il testo originale del senatore Di Rocco parlava però del 1° marzo 1950. Quindi non era una richiesta di categoria.

ZOTTA, *relatore*. Onorevole Ruggeri, nel disegno di legge Di Rocco può vedere rispettate completamente le originarie richieste dalla associazione dei pensionati.

RUGGERI. Si potrebbe stabilire almeno una decorrenza dal 1° gennaio 1951.

ZOTTA, *relatore*. Ma la data che abbiamo stabilito è stata concordata, anche se le richieste della categoria erano maggiori.

RUGGERI. Propongo formalmente che la decorrenza sia dal 1° gennaio 1951.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare pongo in votazione l'emendamento del senatore Ruggeri tendente a portare la decorrenza al 1° gennaio 1951. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo concordato di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3-*bis*.

Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della

presente legge devono presentare domanda alla Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio entro il termine di cinque anni dalla data suddetta, a pena di decadenza.

Se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 5 e 6 devono essere concessi di ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

ZOTTA, *relatore*. Con questo articolo si regolano la decorrenza e le modalità di concessione per i due assegni di cura e di cumulo di infermità, di nuova istituzione, nonché l'applicazione delle nuove tabelle di infermità di cui all'articolo 1 nei confronti di coloro che sono già titolari di una pensione privilegiata.

L'unico punto sul quale la categoria non è completamente d'accordo è quello riguardante sempre la decorrenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo 3-*bis*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3-*ter*.

Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non è ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 mag-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

86ª RIUNIONE (15 marzo 1951)

gio 1917, n. 876, le amministrazioni centrali competenti hanno facoltà di autorizzare la proroga del pagamento dei predetti assegni per non oltre sei mesi dalla relativa scadenza, semprechè siano già stati effettuati i prescritti nuovi accertamenti sanitari.

Le somme corrisposte saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione definitiva; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette sono abbuonate.

ZOTTA, *relatore*. Con il presente nuovo articolo si consente la proroga per sei mesi degli assegni privilegiati rinnovabili per i quali, alla scadenza, non è stato ancora perfezionato il provvedimento di rinnovo, pur essendo già stati fatti i nuovi accertamenti sanitari. La norma è vivamente sollecitata dalla categoria interessata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-ter. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3-quater.

Nel caso di aggravamento di infermità per la quale sia già stato concesso il trattamento privilegiato ordinario, è elevato da cinque a dieci anni il termine perentorio, previsto dalle disposizioni in vigore, entro il quale il titolare può far valere i suoi maggiori diritti.

Le domande di aggravamento prodotte entro il termine di dieci anni di cui al precedente comma, ma prima della entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sia ancora intervenuta pronuncia definitiva da parte della Amministrazione, sono da ritenersi valide ad ogni effetto, ancorchè fosse scaduto alla data di presentazione delle domande medesime il termine di cinque anni previsto dalle disposizioni vigenti a tale data.

ZOTTA, *relatore*. Con questo altro articolo si concede un beneficio analogo a quello previsto per i pensionati di guerra dall'articolo 53, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-quater. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 4 di cui do lettura nel testo del senatore Di Rocco:

Art. 4.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

Il nuovo testo invece è così formulato:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1951.

ZOTTA, *relatore*. Con questo articolo si sopprime la norma che dichiara abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge, atteso che tale norma si appalesa pleonastica. Si fissa invece con l'articolo in esame la entrata in vigore dal 1° luglio 1951.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 5 nel testo del senatore Di Rocco è così formulato:

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, l'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato.

L'articolo 5 del testo emendato è, invece, del seguente tenore:

Art. 5.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una aliquota del fondo iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni al predetto stato di previsione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.